

La relazione annuale sugli affidamenti dei servizi pubblici locali on line sulla piattaforma ANAC

Come utilizzare la nuova versione della piattaforma della Trasparenza

La novità

Con **comunicato del 6 febbraio scorso l'ANAC** ha annunciato sul proprio sito on line istituzionale che è stata predisposta sul portale dell'Autorità la **nuova versione** della **piattaforma della Trasparenza dei servizi pubblici locali**, disponibile ora nella pagina dedicata al servizio Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica.

Si tratta di una versione evoluta della piattaforma avviata dal 2023 che implementa le funzionalità per la trasmissione ad Anac delle Relazioni annuali di cui all'**art. 30 del d.lgs. n. 201/22** recante il *"Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica"*.

La nuova disciplina introdotta dal citato **decreto 201/2022**, composta da sei Titoli, oltre che a soffermarsi su principi generali, ambito di applicazione e rapporti con le discipline di settore (TPL, servizio idrico, elettrico, farmacie ecc.), interviene in modo organico e puntuale in tema di istituzione, organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica, a rete e non, perseguendo adeguati livelli di responsabilità decisionale ed assicurando, al contempo, idonee forme di consultazione pubblica e di trasparenza nei processi valutativi e negli esiti gestionali dei servizi.

Prima d'intrattenerci sulla nuova versione della piattaforma è opportuno fornire alcuni cenni generali sulla predetta riforma e sui SPL.

La nozione dei SPL e la loro programmazione

I servizi pubblici locali di rilevanza economica

I **"servizi pubblici locali di rilevanza economica"** sono definiti all'art. 2 come **"i servizi di interesse economico generale erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non**

*discriminazione, qualità e sicurezza, che sono **previsti dalla legge o che gli enti locali**, nell'ambito delle proprie competenze, **ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali**, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale".*

I servizi pubblici finali e strumentali

Nell'ambito dei servizi pubblici locali, tradizionalmente, opera la distinzione tra quelli finali e quelli strumentali:

- **finali** sono quelli pubblici *strictu sensu*, atteso che mirano a soddisfare, in via primaria e diretta, le esigenze sociali manifestate da una data collettività;
- **strumentali**, invece, non realizzano in via immediata un bisogno sociale ma si limitano a fornire ad un settore dell'Amministrazione un dato servizio che, solo in via mediata, è funzionale alla realizzazione dell'utilità collettiva.

Esempi di servizi pubblici finali o in senso proprio sono quelli che riguardano la gestione di: asili, assistenza diversamente abili, assistenza domiciliare, assistenza minori, biblioteca, parcheggi, impianti sportivi, raccolta rifiuti, mensa, musei, riscossione entrate, servizi sociali in genere, servizio calore, teatro, trasporto scolastico.

Esempi, invece, di servizi strumentali sono: manutenzione edifici, manutenzione verde, facchinaggio, servizi ausiliari e di supporto.

I servizi a rete

In particolare, il decreto distingue tra servizi a rete e non a rete. Sono definiti **a rete** *"i servizi di interesse economico generale di livello locale che sono suscettibili di essere **organizzati tramite reti strutturali o collegamenti funzionali necessari tra le sedi di produzione o di svolgimento della prestazione oggetto di servizio**, sottoposti a **regolazione ad opera di un'autorità indipendente**".*

Esempi di servizi a rete sono: servizio idrico, servizio gas, servizio energia elettrica, trasporto pubblico locale.

Il d.lgs. n. 201/22 ricomprende una nozione ampia di servizi pubblici locali, senza le distinzioni suddette, definendoli quali quelli **finalizzati al soddisfacimento dei bisogni delle comunità locali**, previsti dalla legge o istituiti dagli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze.

Infatti, il menù a tendina previsto dalla piattaforma a proposito di servizi ("tipologia di affidamento") elenca una serie di voci riconducibili tanto a servizi pubblici finalistici quanto a servizi strumentali, in base alla distinzione suddetta,

annoverando ad esempio anche manutenzioni edifici, manutenzione verde pubblico, supporto amministrativo, ecc...

La programmazione

La programmazione deve essere contenuta nel **DUP** – documento unico di programmazione previsto dall'**art. 170 del TUOPEL n. 267/2000**, nell'ambito della **sezione operativa**. In coerenza con la predetta programmazione e in coerenza con il bilancio e secondo le norme della programmazione economico-finanziaria e i principi contabili, ai sensi dell'**art. 37 d.lgs. n. 36/23**, i Comuni approvano il **programma triennale degli acquisti di beni e servizi** che deve indicare gli acquisti di importo stimato pari o superiore alla soglia di cui all'art. 50 comma 1 lett. b) del citato decreto, e lo pubblicano sul sito istituzionale e nella banca dati nazionale dei contratti pubblici.

La scelta del modello gestionale

La scelta della modalità di gestione del servizio, di competenza del Consiglio comunale ai sensi dell'**art. 42 lett. TUOEL**, deve essere oggetto di apposita deliberazione, accompagnata da una relazione nella quale si deve dare atto delle specifiche valutazioni che l'organo deliberante ha effettuato sulla base dell'istruttoria tecnica degli uffici.

In particolare, nella relazione istruttoria, in ordine al modello gestionale prescelto, si deve tener conto:

- delle **caratteristiche tecniche ed economiche del servizio** da prestare, inclusi i profili relativi alla qualità del servizio e agli investimenti infrastrutturali;
- della **situazione delle finanze pubbliche e dei costi** per l'ente locale e per gli utenti;
- dei **risultati prevedibilmente attesi** in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili;
- dei **risultati della eventuale gestione precedente** del medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica, della qualità del servizio offerto, dei costi per l'ente locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati;
- dei **dati e delle informazioni che emergono dalle verifiche periodiche** a cura degli enti locali sulla situazione gestionale.

Nel caso di **affidamenti in house**, per gli affidamenti **di importo superiore alle soglie di rilevanza europea**, la motivazione della deroga al mercato deve essere particolarmente curata e approfondita, atteso che l'**art. 17 del d.lgs. 201/22** dispone che, la **motivazione della scelta di affidamento deve dare espressamente conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato** ai fini di un'efficiente gestione del servizio, **illustrando i benefici** per la collettività della forma di gestione prescelta con riguardo agli investimenti, alla qualità del

servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, all'impatto sulla finanza pubblica, nonché agli obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi, anche in relazione ai risultati conseguiti in eventuali pregresse gestioni in house.

Tale motivazione può essere fondata anche sulla base degli atti e degli indicatori (costi dei servizi, schemi-tipo, indicatori e livelli minimi di qualità dei servizi) predisposti dalle competenti autorità di regolazione nonché tenendo conto dei dati e delle informazioni risultanti dalle verifiche periodiche a cura degli enti locali sulla situazione gestionale.

Nel caso dei **servizi pubblici locali a rete**, alla deliberazione deve essere altresì **allegato un piano economico-finanziario (PEF), asseverato**, da aggiornare triennialmente, che, fatte salve le discipline di settore, contiene anche la proiezione, su base triennale e per l'intero periodo di durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti, nonché la specificazione dell'assetto economico-patrimoniale della società, del capitale proprio investito e dell'ammontare dell'indebitamento.

Ai sensi dell'art. **14 del d.lgs. n. 201/22**, i **modelli** da scegliere sono i seguenti:

- **affidamento a terzi mediante procedura a evidenza pubblica**, nel rispetto del diritto dell'Unione europea;
- **affidamento a società mista**, nel rispetto del diritto dell'Unione europea;
- **affidamento a società in house**, nei limiti fissati dal diritto dell'Unione europea (v. al riguardo, anche l'**art. 7 del d.lgs. n. 36/23**);
- limitatamente ai servizi diversi da quelli a rete, **gestione in economia o mediante aziende speciali** di cui all'articolo 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

La relazione annuale

A norma dell'art. 30 del d.lgs. n. 201/22, i comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, effettuano la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori.

Nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione costituisce **appendice della relazione annuale** di cui all'**articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016**.

La ricognizione è volta a rilevare, **per ogni servizio affidato**, in modo analitico, l'andamento del servizio dal punto di vista economico, della qualità del servizio

e del rispetto degli obblighi del contratto di servizio, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9 ossia delle autorità di regolazione nei servizi pubblici locali a rete e non a rete nonché delle Misure di coordinamento in materia di servizi pubblici locali.

La ricognizione è contenuta in un'apposita relazione ed è **aggiornata ogni anno**, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016 il quale dispone una revisione periodica delle partecipazioni pubbliche.

Quanto alla competenza dell'organo tenuto ad approvare la relazione, la disposizione sopra citata nulla dice, stabilendo soltanto che ove siano affidati servizi *in house providing* ad una società interamente partecipata dell'ente stesso, la relazione farà da pendant alla deliberazione annuale sulla ricognizione delle partecipate prevista dal TUSP di competenza del Consiglio comunale secondo le indicazioni del MEF.

La norma, quindi, in tutti gli altri casi, **rimette** alla disciplina ordinamentale del TUOEL e dell'organizzazione interna al singolo Comune, in base alle quali in molti casi la relazione è approvata con deliberazione di consiglio comunale ai sensi dell'art. 42 TUEL o in altri mediante deliberazione di Giunta comunale, eventualmente allegata al rendiconto in quanto documento rappresentativo dell'intera gestione dell'Ente, essendo la relazione un documento di sintesi annuale delle attività di servizio svolte dagli Uffici oppure alla deliberazione consiliare di cui al predetto art. 20 TUSP, comunque, approvata dall'Ente per dare atto dell'insussistenza di partecipazione ai fini del successivo invio alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti e l'inserimento nella banca dati del MEF della situazione relativa, appunto, alle partecipazioni dell'Ente.

In ogni caso, ciascun Ente dovrà individuare, secondo la propria struttura organizzativa, **un responsabile per gli adempimenti gestionali** conseguenti: caricamento sulla piattaforma, pubblicazione sul sito on line dell'Ente ecc.

La piattaforma unica per la trasparenza

La nuova piattaforma rappresenta lo strumento esclusivo di trasmissione delle Relazioni ad Anac che provvederà, contestualmente all'acquisizione, a renderle disponibili nella sezione ad accesso libero dove è possibile effettuare ricerche per Regione e tipologia di Ente. **Le Relazioni già trasmesse all'Autorità via Pec saranno progressivamente rese disponibili nella piattaforma e nella suddetta sezione ad accesso libero.**

Il servizio è rivolto ai **RUP degli Enti locali** e degli altri Enti competenti di cui all'art.1 co.1 del decreto legislativo n. 201/2022, tenuti alla trasmissione ad Anac dei documenti previsti per l'affidamento di Servizi Pubblici Locali.

La registrazione

Per trasmettere la documentazione sugli affidamenti prevista dal D.Lgs. n.201/2022, è necessario essere registrati come utenti dei servizi dell'Autorità e disporre del profilo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP).

Per registrarsi ai servizi dell'Autorità, occorre **seguire le istruzioni** per la funzionalità di Registrazione nella sezione Registrazione e Profilazione Utenti oppure essere in possesso di una identità SPID - Sistema Pubblico di Identità Digitale, CIE - Carta di Identità Elettronica, eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature o CNS - Carta Nazionale dei Servizi (Per avere ulteriori informazioni sull'identità digitale SPID e CIE consultare la pagina dedicata [sul sito](#), per eIDAS consultare la pagina dedicata, per CNS consultare la pagina dedicata).

Una volta registrati, è necessario richiedere il **profilo** di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) associato al soggetto rappresentato "Amministrazione o soggetto aggiudicatore" e procedere con l'attivazione dello stesso. Le modalità operative sono descritte nel **Manuale utente** per la registrazione e la profilazione degli utenti.

Completata la registrazione e l'attivazione del profilo di RUP attivato, sarà possibile accedere al Servizio di trasmissione della documentazione degli affidamenti e delle relazioni annuali (accesso riservato).

Le funzionalità della piattaforma

Il servizio consente agli Enti locali e agli enti competenti di gestire e consultare, tramite maschere di inserimento e ricerca, la seguente documentazione prevista dal **D. Lgs. n.201/2022**:

- la **deliberazione** di istituzione del servizio pubblico locale (art.10 c.5);
- la **relazione** contenente la valutazione finalizzata alla scelta della modalità di gestione del servizio e della definizione del rapporto contrattuale (art.14 c.3);
- la **deliberazione** di affidamento del servizio a società in house (art.17 c.2) per affidamenti sopra soglia del servizio pubblico locale, compresi quelli nei settori del trasporto pubblico locale e dei servizi di distribuzione di energia elettrica e gas naturale;
- **contratto** di servizio sottoscritto dalle parti (art.31 c.2).

La documentazione e i dati sui servizi pubblici locali trasmessi ad Anac dagli enti sono consultabili tramite il **Servizio di ricerca e consultazione degli affidamenti inseriti**.

di **De Carlo Eugenio** da "La Posta del Sindaco" 10 Marzo 2025

